



**STUDIO LEGALE PAROLA ASSOCIATI
S.R.L. SOCIETÀ TRA AVVOCATI**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231**

STORIA DELLE REVISIONI		
DATA	MOTIVO	APPROVATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
24.07.2023	- ENTRATA IN VIGORE - PRIMA STESURA	
14.04.2026	- AGGIORNAMENTO NORMATIVO	

INDICE

DEFINIZIONI	3
PREMESSA	6
1. LE FINALITÀ DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO	6
2. DESTINATARI DEL MODELLO	6
3. STRUTTURA DEL MODELLO	6
PARTE GENERALE	8
SEZIONE I	9
1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	9
1.1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PREVISTO DAL DECRETO	9
1.2. LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO	9
1.3. L'ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ: LA FUNZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	10
1.4. I REATI PRESUPPOSTO PER LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	12
2. FONTI PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO	24
SEZIONE II	25
La presente sezione indica la struttura concreta del Modello nel contesto operativo dell'Associazione.	25
1. STUDIO LEGALE PAROLA ASSOCIATI S.R.L. SOCIETÀ' TRA AVVOCATI	25
1.2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ASSOCIAZIONE	25
2. IL MODELLO: PREDISPOSIZIONE ED INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	25
3. ADOZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	27
SEZIONE III	28
La presente sezione è volta ad illustrare il ruolo ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, che è organo fondamentale nella struttura del Modello e della sua attuazione.	28
1. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
1.1. I REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
1.2. ATTIVITÀ E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	30
2. I FLUSSI INFORMATIVI	31
2.1. I FLUSSI INFORMATIVI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	31
2.2. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	32
3. IL SISTEMA DI <i>WHISTLEBLOWING</i>	33
SEZIONE IV	35
1. DIFFUSIONE DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO E FORMAZIONE DEI DESTINATARI	35
SEZIONE V	36
1. IL SISTEMA DISCIPLINARE	36
1.1. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	37
1.2. MISURE NEI CONFRONTI DEI SOCI	38
1.3. MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	39
1.4. MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI E CONSULENTI	39

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni – indifferentemente, al singolare e/o al plurale – si riferiscono a tutte le parti del modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Associazione.

Aree a Rischio: le aree di attività dell'Associazione che presentano un rischio di commissione (o tentativo di commissione) di Reati.

Associazione o Studio Legale Parola Associati S.r.l. Società Tra Avvocati: la società tra avvocati a responsabilità limitata denominata "*Studio Legale Parola Associati S.r.l. Società Tra Avvocati*", costituita in data 22 maggio 2023, con atto in autentica del notaio Alberto Valsecchi, di Milano (Repertorio n.7750, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano, in data 24/05/2023 al n. 49074, Serie 1T).

Clausola 231: la clausola contrattuale *standard* nella formulazione di cui all'**Allegato C** al presente Modello.

Codice Etico: il codice etico dell'Associazione, adottato dai Soci in uno con il Modello, e di cui all'**Allegato B** al presente Modello.

Collaboratori e Consulenti: i soggetti che intrattengono rapporti di collaborazione, senza vincolo di subordinazione, con l'Associazione nonché altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale di carattere non subordinato, sia essa continuativa od occasionale (ivi inclusi i lavoratori parasubordinati). La definizione comprende anche tutti quei soggetti che agiscono in nome e/o per conto e/o nell'interesse, dell'Associazione.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o CCNL: il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'Associazione ai propri Dipendenti.

Destinatari: i soggetti nei cui confronti trovano applicazione le previsioni del Modello, così come esplicitati al par. 2 della premessa al presente Modello.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con l'Associazione.

D.Lgs. n. 81/2008: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*).

D.Lgs. n. 231/2001 o il Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*).

DVR: il documento di valutazione dei rischi dell'Associazione, redatto dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

D.Lgs. n. 231/2007: il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del

sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione).

Incaricato di un Pubblico Servizio: ai sensi dell'art. 358 c.p., "*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24: il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*).

Linee Guida di Confindustria o Linee Guida: le "*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*", approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate.

Modello: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, con i relativi allegati, dell'Associazione (e relativi aggiornamenti), approvato ed adottato dai Soci ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto.

Office Managing Partner: indica il Socio cui, ai sensi dello statuto dell'Associazione, è delegata, dai Soci, la gestione delle attività ed il potere di rappresentanza dell'Associazione verso i terzi (fermo il potere di firma dei singoli Soci nei rapporti con i clienti).

Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo nominato dall'Associazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui è affidato il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

Pubblica Amministrazione: l'insieme delle persone fisiche e giuridiche a cui è affidata la cura di interessi pubblici e che svolge attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi, ivi inclusa l'Amministrazione Finanziaria.

Pubblico Ufficiale: ai sensi dell'art. 357 c.p., "*sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

Reati: le fattispecie di reato presupposto di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Soci: i soci dell'Associazione.

Statuto dei Lavoratori: la Legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni (*Norme a tutela delle libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento – Statuto dei Lavoratori*).

Whistleblowing: sistema che consente ai Destinatari di effettuare, tramite i canali interni ed esterni *ad hoc* predisposti dall'Associazione, segnalazioni circostanziate di condotte illecite ovvero in violazione delle misure stabilite nel Modello e/o dei valori etici e principi di comportamento previsti dal Codice Etico – da cui potrebbe derivare responsabilità per l'Associazione ai sensi del Decreto – di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa presso l'Associazione.

PREMESSA

1. LE FINALITÀ DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO

L'Associazione riconosce l'importanza di tutelare la stessa dai rischi, connessi all'esercizio della propria attività, anche ove meramente di natura reputazionale.

Pertanto, in considerazione della piena applicabilità delle previsioni di cui al Decreto nei confronti della Società, la medesima rileva la necessità di predisporre, approvare ed attuare in maniera efficace il presente Modello, in uno con il relativo Codice Etico, al fine di prevenire, reagire tempestivamente e/o mitigare le conseguenze in caso di commissione (o tentata commissione) di Reati e, più in generale, mitigare i menzionati rischi.

In ogni caso, l'Associazione ribadisce che qualsiasi forma di comportamento illecito è contraria ai valori etici cui l'Associazione si conforma nello svolgimento della propria attività.

2. DESTINATARI DEL MODELLO

Tutti i soggetti che operano all'interno e/o per conto di e/o nell'interesse dell'Associazione sono soggetti alle misure indicate nel Modello. Tra questi, in particolare:

- a) i Soci nonché tutti i soggetti che esercitano, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione e controllo dell'Associazione;
- b) i soggetti sottoposti alla direzione e/o alla vigilanza da parte dei soggetti di cui alla lett. a) che precede, tra cui i Dipendenti nonché i Collaboratori e Consulenti.

L'osservanza delle disposizioni del Modello è garantita:

- a) rispetto ai soggetti interni all'Associazione, quali, ad esempio, i Dipendenti, tramite la predisposizione di un adeguato sistema disciplinare e la sua efficace attuazione (di cui al par. 1 della Sezione V del presente Modello);
- b) con riferimento ai soggetti esterni, quali, ad esempio, i Collaboratori e Consulenti, tramite la negoziazione, nei relativi accordi, della Clausola 231 (nella formulazione di cui all'Allegato C al presente Modello).

L'Associazione:

- a) informa i Destinatari in merito sia al contenuto delle disposizioni del Decreto sia alle potenziali conseguenze connesse al mancato rispetto delle relative previsioni;
- b) sensibilizza i Destinatari – e, in particolare, quelli che operano nell'ambito delle Aree a Rischio – circa l'importanza del rispetto di tutte le disposizioni del Modello, al fine di evitare la commissione (o il tentativo di commissione) di Reati e, di conseguenza, l'applicazione delle relative sanzioni, sia nei confronti dell'Associazione che della persona fisica autrice del Reato.

3. STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello si compone della presente Parte Generale e dei suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante, e segnatamente:

- a) la Parte Speciale del Modello (**Allegato A**), comprensiva di una descrizione dei Reati potenzialmente applicabili all'Associazione, in uno con le relative sanzioni cui l'Associazione potrebbe incorrere, le Aree a Rischio individuate nonché appositi principi di controllo cui i Destinatari di volta in volta coinvolti sono chiamati ad attenersi nell'espletamento delle proprie attività;
- b) il Codice Etico (**Allegato B**), che contiene i principi ed i valori, in uno con le connesse regole di comportamento, che tutti i soggetti che agiscono in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione sono chiamati a rispettare;
- c) la Clausola 231 (**Allegato C**), da inserire negli accordi con i soggetti esterni all'Associazione (e.g., i fornitori), al fine di assicurare, da parte degli stessi, il rispetto del Modello e del Codice Etico.

PARTE GENERALE

SEZIONE I

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Lo scopo della presente sezione è quello di fornire un inquadramento generale del Decreto, utile a capirne l'importanza e a sensibilizzare i Destinatari in merito alla sua struttura e alle sue principali previsioni.

1.1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PREVISTO DAL DECRETO

Il Decreto disciplina la responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, in caso di commissione (o tentata commissione) dei Reati elencati nel Decreto stesso (e di cui al par. 1.4. della presente Sezione).

La responsabilità di cui al Decreto sussiste nel caso di commissione (o tentata commissione), nell'interesse o a vantaggio dell'ente, dei Reati da parte di:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità produttiva dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da parte di persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente stesso (i c.d. apicali); e/o
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a) che precede (i c.d. sottoposti).

In ogni caso, la responsabilità di cui al Decreto:

- a) non sostituisce quella della persona fisica autrice del Reato, ma ad essa si aggiunge, realizzando un ampliamento di responsabilità volto a sanzionare l'ente per i Reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da parte dei predetti soggetti;
- b) seppure, per espressa definizione legislativa, indicata come di natura amministrativa, presenta caratteristiche che la avvicinano alla responsabilità di natura penale (tra cui, *inter alia*, la circostanza che è accertata all'esito di un procedimento penale).

L'art. 4 del Decreto prevede, altresì, che, nei casi previsti dagli artt. 7 c.p. (*Reati commessi all'estero*), 8 c.p. (*Delitto politico commesso all'estero*), 9 c.p. (*Delitto comune del cittadino all'estero*) e 10 c.p. (*Delitto comune dello straniero all'estero*), gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. In questo contesto, nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia richiesto a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

1.2. LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO

Le sanzioni che trovano applicazione nei confronti degli enti, per il caso in cui il Giudice penale ne accerti la responsabilità ai sensi del Decreto, sono le seguenti:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca del prezzo o del profitto del Reato;

d) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni pecuniarie sono applicate "per quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, laddove ogni quota spazia da un valore minimo di Euro 258,00 ad un valore massimo di Euro 1.549,00. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il numero delle quote è determinato dal Giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività dallo stesso svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Diversamente, l'importo delle singole quote è determinato dal Giudice in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive, invece, hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente nell'ambito della quale è stato commesso il Reato. Il tipo e la durata delle stesse sono determinate dal Giudice, in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività dallo stesso svolta per eliminare o minimizzare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori Reati, nonché in base alla concreta idoneità della sanzione a prevenire la commissione di Reati della stessa specie di quello commesso. Tra le sanzioni interdittive vi sono, ad esempio, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del Reato ovvero il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Diversamente dalle sanzioni pecuniarie, che si applicano sempre in caso di sussistenza di responsabilità dell'ente, le sanzioni interdittive si applicano solo per i Reati per cui sono espressamente previste e ove ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:

- a) l'ente ha tratto dalla commissione del Reato un profitto di rilevante entità ed il Reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive, inoltre, possono essere disposte anche in via cautelare (ossia, prima dell'avvio del procedimento nei confronti dell'ente), su richiesta del Pubblico Ministero, ove vi siano gravi indizi di responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che conducano a ritenere concreto il pericolo che vengano commessi Reati della stessa specie di quello per cui si procede.

Il Giudice, oltre alle sanzioni pecuniarie ed eventualmente a quelle interdittive, dispone altresì, in caso di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del Reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato). Ove non sia possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del Reato, la stessa può essere disposta per somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

Infine, la pubblicazione della sentenza, a spese dell'ente, in uno o più giornali, può essere disposta dal Giudice, in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.

1.3. L'ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ: LA FUNZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

L'ente può evitare di incorrere in responsabilità ai sensi del Decreto, ove ricorrano determinate circostanze, che variano a seconda del soggetto che ha commesso il Reato a beneficio e/o a vantaggio dell'ente. Nel dettaglio:

- a) se il Reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale (i.e., i già menzionati apicali, tra cui, a titolo esemplificativo, i Soci), l'ente non risponde ai sensi del Decreto ove dimostri che:
- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
 - il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (i.e., l'organismo di vigilanza);
 - i soggetti responsabili hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
 - non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.
- b) se il Reato è stato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza (i già menzionati sottoposti, tra cui, a titolo esemplificativo, i Dipendenti), l'ente è responsabile ai sensi del Decreto solo ove la commissione del Reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza; tale inosservanza, in ogni caso, è esclusa ove l'ente, prima della commissione del Reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi.

In entrambi i casi che precedono, i menzionati modelli consentono all'ente di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità di cui al Decreto a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti dal Decreto medesimo e, in particolare, che i modelli stessi:

- a) individuino le attività nel cui ambito possono essere commessi Reati (ossia, le Aree a Rischio);
- b) prevedano specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- c) individuino modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di Reati;
- d) prevedano obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;
- e) stabiliscano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- f) includano uno o più canali che consentano ai soggetti apicali ed ai loro sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono, inoltre, garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- g) stabiliscano almeno un canale alternativo di segnalazione, idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- h) prevedano il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

- i) dispongano, nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi violi le misure a tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Inoltre, al fine di escludere la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto, i menzionati modelli non solo devono essere adottati, ma devono anche essere efficacemente attuati. Ciò implica:

- a) una verifica periodica ed un'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ivi contenute ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.4. I REATI PRESUPPOSTO PER LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

I Reati da cui può derivare la responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto non sono tutti i reati previsti dalla legge, ma esclusivamente quelli specificamente indicati dal Decreto stesso e qui di seguito elencati.

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25)**
 - Peculato (Art. 314 codice penale),
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 codice penale),
 - Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis codice penale),
 - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis codice penale),
 - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter codice penale),
 - Concussione (art. 317 codice penale),
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 codice penale),
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 codice penale),
 - Circostanze aggravanti in caso di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 bis codice penale),
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter codice penale),
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater codice penale),
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 codice penale),
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 codice penale),
 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis codice penale),
 - Traffico di influenze illecite (346 bis codice penale),

- Turbata libertà degli incanti (art. 353 codice penale),
 - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis codice penale),
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 codice penale),
 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898),
 - Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, co. 2, n.1 codice penale),
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis codice penale),
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter codice penale),
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)**
 - Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis codice penale),
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter codice penale),
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615 quater codice penale),
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater codice penale),
 - Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies codice penale),
 - Estorsione informatica (art. 629, comma 3 codice penale),
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis codice penale),
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 ter codice penale),
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater codice penale),
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater1 c.p.),
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies codice penale),
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

- Delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 in tema di cybersecurity.
- **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter)**
 - Associazione per delinquere (416 codice penale),
 - Associazione finalizzata a commettere i delitti di cui al sesto comma dell'art. 416, ovvero riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 codice penale), tratta di persone (art. 601 codice penale), traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 codice penale), violazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (art. 12, comma 3 bis T.U. Immigrazione) e delle norme sulla condizione dello straniero d.lgs. 286/1998),
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (416 bis codice penale),
 - Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
 - Scambio elettorale politico-mafioso (416 ter codice penale),
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 codice penale),
 - Delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
 - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5 c.p.p.).
- **Reati c.d. di falso nummario (art. 25 bis)**
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 codice penale),
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 codice penale),
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 codice penale),
 - Alterazione di monete (art. 454 codice penale),
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 codice penale),
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 codice penale),
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 codice penale),

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 codice penale),
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 codice penale),
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 codice penale).
- **Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1)**
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 codice penale),
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis codice penale),
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 codice penale),
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 codice penale),
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 codice penale),
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 codice penale),
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter codice penale),
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater codice penale).
- **Reati societari (art. 25 ter)**
 - False comunicazioni sociali (art. 2621 codice civile),
 - False comunicazioni sociali – fatti di lieve entità (art. 2621 bis codice civile),
 - False comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 codice civile),
 - Impedito controllo (art. 2625, codice civile),
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 codice civile),
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627, codice civile),
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628, codice civile),
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629, codice civile),
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629 bis c.c.),
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 codice civile),
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633, codice civile),
 - Corruzione fra privati (art. 2635, comma 3 codice civile),

- Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 bis codice civile),
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 codice civile),
 - Aggiotaggio (art. 2637 codice civile),
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638, cod. civ.).
 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).
- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)**
 - Associazioni sovversive (art. 270 codice penale),
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis codice penale),
 - Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
 - Assistenza agli associati (art. 270 ter codice penale),
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater codice penale),
 - Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 codice penale),
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies codice penale),
 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.),
 - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 codice penale),
 - Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.3 codice penale)
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies codice penale),
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 codice penale),
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis codice penale),
 - Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter codice penale),
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis codice penale)
 - Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]

- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
 - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
 - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
 - Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
 - Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
 - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1)**
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis codice penale).
- **Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)**
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 codice penale),
 - Prostituzione minorile (art. 600 bis codice penale),
 - Pornografia minorile (art. 600 ter codice penale),
 - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 quater codice penale),
 - Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 codice penale),
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies codice penale),
 - Tratta di persone (601 c.p.),
 - Acquisto ed alienazione di schiavi (602 c.p.),
 - Traffico di organi prelevati da persona vivente (601-bis c.p.),
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603-bis c.p.),
 - Adescamento di minorenni (609 undecies codice penale).
- **Reati di abuso e manipolazione di mercato (art. 25 sexies)**

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate di cui agli artt. 184 e 187 bis, TUF,
 - Manipolazione di mercato di cui agli artt. 185 e 187 ter, TUF.
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)**
 - Omicidio colposo (art. 589 codice penale),
 - Lesioni personali colpose (art. 590 codice penale).
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)**
 - Ricettazione (art. 648 codice penale),
 - Riciclaggio (art. 648 bis codice penale),
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter codice penale),
 - Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 codice penale).
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies.1)**
 - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter codice penale),
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater codice penale),
 - Frode informatica (art. 640 ter comma 2 codice penale)
 - Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quanto ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis codice penale),
- **Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies)**
 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis l. 633/1941 comma 1);
 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis l. 633/1941 comma 2);
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, abusiva fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettuazione della riproduzione, dell'esecuzione o della comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita (art. 171 ter l. 633/1941);
 - art. 171 septies l. 633/1941;
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies l. 633/1941).
- **Reati contro l'attività giudiziaria (art. 25 decies)**
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis codice penale).
 - **Reati ambientali (art. 25 undecies)**
 - Inquinamento ambientale (art. 452 bis codice penale),

- Disastro ambientale (art. 452 quater codice penale),
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies codice penale),
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies codice penale),
- Impedimento del controllo (art. 452 septies codice penale)

[reato inserito nel d.lgs. 231/01 dal D.L. 116/2025 in attesa di conversione al momento dell'approvazione del presente Modello]

- Circostanze aggravanti (Art. 452-octies codice penale),
- Omessa bonifica (art. 452 terdecies codice penale)

[reato inserito nel d.lgs. 231/01 dal D.L. 116/2025 in attesa di conversione al momento dell'approvazione del presente Modello]

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies codice penale),
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis codice penale),
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis codice penale),
- Sanzioni relative alla tutela delle acque (art. 137 d.lgs. 152/06, commi 2, 3, 5, 11 e 13),
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255 bis d.lgs. 152/06)

[reato inserito nel d.lgs. 231/01 dal D.L. 116/2025 in attesa di conversione al momento dell'approvazione del presente Modello]

- Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255 ter d.lgs. 152/06)

[reato inserito nel d.lgs. 231/01 dal D.L. 116/2025 in attesa di conversione al momento dell'approvazione del presente Modello]

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 152/06 commi 1, 3, 4, 5, 6)
- Combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis d.lgs. 152/06)

[reato inserito nel d.lgs. 231/01 dal D.L. 116/2025 in attesa di conversione al momento dell'approvazione del presente Modello]

- Bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/06),
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/06 comma 4),
- Spedizione illegale di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/06),
- Delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259 ter d.lgs. 152/06)

[reato inserito nel d.lgs. 231/01 dal D.L. 116/2025 in attesa di conversione al momento dell'approvazione del presente Modello]

- Sanzioni relative alla tutela dell'aria (art. 279 d.lgs. 152/06 comma 5),
 - Sanzioni relative alla violazione delle norme che regolamentano il commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (legge 7 febbraio 1992, n. 150),
 - Sanzioni relative alla violazione delle misure poste a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (legge 28 dicembre 1993, n. 549),
 - Sanzioni relative alla violazione delle norme volte a ridurre l'inquinamento provocato dalle navi (decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202).
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)**
 - Articolo 12, commi 3, 3 bis e 3 ter e 5, d.lgs. 286/1998
 - Articolo 22, comma 12 bis, d.lgs. 286/1998.
- **Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies)**
 - Articolo 3, comma 3 bis, Legge 13 ottobre 1975, n. 654 (ovvero propaganda o istigazione e incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, anche qualora essi si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale).
- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies)**
 - Articolo 1 Legge 401/1989,
 - Articolo 4 Legge 401/1989.
- **Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies)**
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000),
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, (art. 3 D.lgs. 74/2000),
 - dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000),
 - omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000),
 - tentativo (art. 6 D.lgs. 74/2000)
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000),

- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000),
 - indebita compensazione (art. 10 – quater D.lgs.74/2000),
 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000).
- **Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies)**
 - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 d.lgs. 504/1995),
 - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40 bis d.lgs. 504/1995),
 - Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40-quinquies, terzo comma, d.lgs. 504/1995),
 - Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 d.lgs. 504/1995),
 - Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 d.lgs. 504/1995),
 - Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche (art. 42 d.lgs. 504/1995),
 - Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 d.lgs. 504/1995),
 - Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 d.lgs. 141/2024),
 - Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 d.lgs. 141/2024),
 - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 d.lgs. 141/2024),
 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 d.lgs. 141/2024),
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 d.lgs. 141/2024),
 - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 d.lgs. 141/2024),
 - Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 d.lgs. 141/2024),
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 d.lgs. 141/2024),
 - Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 d.lgs. 141/2024).
 - **Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies)**
 - Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.),

- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.),
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.),
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.),
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.),
 - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.),
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.),
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.),
 - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies).**
 - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.),
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).
- **Delitti contro gli animali (Art. 25 undevicies).**
 - Uccisione di animali (art. 544 bis c.p.);
 - Maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.)
 - Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 quater c.p.)
 - Divieto di combattimenti tra animali (art. 544 quinquies c.p.)
 - Uccisione o danneggiamento di animali (art. 638 c.p.).
- **Reati previsti dall'art. 10 della legge 146/2006**

L'art. 10 della legge 146/2006 estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati previsti dagli articoli 416 e 416 bis del codice penale (associazione per delinquere ed associazione per delinquere di stampo mafioso), dall'articolo 291-quater D.P.R. 43/1973 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) e dall'articolo 74 D.P.R. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) qualora gli stessi siano commessi nelle forme dei reati transazionali, come definiti dal precedente art. 3, ovvero reati

- puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato
- commessi in più di uno Stato

- ovvero commessi in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- o commessi in uno Stato, ma in essi sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- o siano commessi in uno Stato ma abbiano effetti sostanziali in un altro Stato.

2. FONTI PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

Nella redazione dei modelli ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, gli enti possono ispirarsi a codici di comportamento o linee guida redatte dalle associazioni di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

L'Associazione, nella predisposizione del proprio Modello, ha preso in considerazione le Linee Guida di Confindustria. Dette Linee Guida descrivono un meccanismo di predisposizione dei modelli basato sullo svolgimento di specifici processi di *risk management* e *risk assessment* volti, da un lato, ad individuare le aree a rischio di commissione (o tentata commissione dei reati presupposto) e, dall'altro lato, a predisporre uno specifico sistema di controllo interno in grado di prevenire i rischi individuati mediante specifici protocolli.

SEZIONE II

La presente sezione indica la struttura concreta del Modello nel contesto operativo dell'Associazione.

1. STUDIO LEGALE PAROLA ASSOCIATI S.R.L. SOCIETA' TRA AVVOCATI

Lo Studio Legale Parola Associati è una società tra avvocati a responsabilità limitata (S.r.l. – STA) costituita in data 22/05/2023 con atto in autentica del notaio Alberto Valsecchi (Repertorio n.7750, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano, in data 24/05/2023 al n. 49074 Serie 1T), per l'esercizio in forma associata dell'attività forense in Italia e ai sensi della legge italiana. La sede principale dell'attività dell'Associazione è sita in Milano, alla via Santa Maria Segreta, 6.

1.2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ASSOCIAZIONE

Nel rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per le associazioni professionali ed in linea con le previsioni dello statuto dell'Associazione, i Soci sono responsabili della gestione e del controllo dell'attività e degli affari dell'Associazione. I Soci mettono in atto le modalità di gestione che ritengono, di volta in volta, adatte a gestire e controllare l'attività.

Nell'ambito dell'Associazione, i Soci hanno delegato ad uno tra essi, l'Office Managing Partner, i poteri di amministrazione, gestione e rappresentanza presso i terzi dell'Associazione. I Soci mantengono, in ogni caso, il potere di firmare proposte e/o incarichi professionali nei rapporti con i clienti.

2. IL MODELLO: PREDISPOSIZIONE ED INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il Modello è stato predisposto tenendo conto del sistema di *governance* dell'Associazione, composto dai seguenti elementi:

- a) lo statuto dell'Associazione, che comprende varie previsioni relative al funzionamento ed alla gestione dell'Associazione stessa;
- b) il sistema di deleghe e procure, tramite cui i Soci conferiscono deleghe e poteri di firma, coerentemente con le responsabilità organizzative e gestionali, ivi inclusa la delega all'Office Managing Partner.

Nell'ambito del sistema di *governance*, è incluso anche il Codice Etico, il quale contiene l'insieme di principi fondamentali e di condotta cui l'Associazione intende conformarsi nello svolgimento della propria attività e che tutti i soggetti, sia interni che esterni, che agiscono in nome e per conto della stessa e/o nel suo interesse sono chiamati a rispettare. Nel dettaglio, tali valori includono:

- a) la legalità, per cui i Destinatari sono chiamati a rispettare tutte le leggi ed i regolamenti vigenti nel mercato in cui l'Associazione opera;
- b) l'onestà, secondo cui non è ammesso alcun comportamento corruttivo (quale, a titolo esemplificativo, l'offerta e/o la ricezione di regali e/o altre utilità che possano avere un impatto sul processo decisionale dei destinatari degli stessi);
- c) la trasparenza, ai sensi del quale la gestione dell'Associazione deve essere chiara e verificabile, mentre la comunicazione deve essere completa e veritiera;

- d) la responsabilità, secondo cui l'Associazione ed i Destinatari sono sempre chiamati a considerare attentamente le conseguenze delle proprie azioni ed il loro impatto verso l'esterno (anche della collettività generalmente intesa), nel rispetto, a titolo esemplificativo, dell'individuo e della dignità della persona nonché di tutte le normative applicabili a tutela della salute e sicurezza dei Dipendenti sul luogo di lavoro.

Le regole e i principi contenuti nella documentazione indicata costituiscono il complesso delle misure volte a presidiare i rischi connessi, *inter alia*, alla violazione del Decreto e sono parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che il Modello intende affiancare ed integrare.

L'Associazione, inoltre, nella definizione della propria organizzazione, in ossequio alle Linee Guida di Confindustria, adotta criteri che consentano la piena osservanza dei seguenti principi di controllo:

- a) Ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua. L'Associazione, pertanto, assicura che, per ogni operazione, transazione e/o azione, vi sia sempre documentazione idonea a consentire, in qualsiasi momento, lo svolgimento di controlli volti a verificarne le caratteristiche e le motivazioni nonché l'individuazione dei soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione, la transazione e/o l'azione interessata.
- b) Nessuno può gestire in autonomia un intero processo. L'Associazione, quindi, assicura l'adozione di idonei strumenti utili a garantire la segregazione dei ruoli, delle funzioni e delle relative responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le operazioni, le transazioni e le azioni nell'ambito delle attività dell'Associazione.
- c) I controlli devono essere documentati. Tutte le attività di controllo svolte sono pertanto adeguatamente documentate tramite l'applicazione ed il rispetto del sistema di *reporting* predisposto dall'Associazione, idoneo a documentare non solo l'effettivo svolgimento dei controlli, ma anche gli esiti degli stessi.

In questo contesto, per la corretta predisposizione del Modello, l'Associazione, anche in osservanza delle Linee Guida di Confindustria, ha svolto, da un lato, un'analisi del contesto operativo, al fine di evidenziare in che aree di attività e secondo quali modalità potrebbero verificarsi i Reati, e, dall'altro lato, ha attuato una valutazione del sistema di controllo esistente, al fine di individuare eventuali misure di adeguamento e/o miglioramento, volte a contrastare efficacemente – e ridurre ad un livello accettabile – i rischi identificati.

In esito alle attività svolte e in relazione alla concreta attuale operatività dell'Associazione e alla struttura organizzativa in essere, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio;

- a) Gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione;
- b) Gestione dei flussi informativi elettronici con la Pubblica Amministrazione;
- c) Gestione delle attività di *corporate giving*, liberalità e sponsorizzazioni;
- d) Gestione e organizzazione di eventi;
- e) Approvvigionamento di beni e servizi e affidamento di incarichi professionali e consulenze;

- f) Gestione delle risorse finanziarie dell'Associazione;
- g) Gestione della contabilità;
- h) Gestione della fatturazione attiva e passiva dell'Associazione;
- i) Selezione, gestione e incentivazione di Dipendenti, Collaboratori e Consulenti;
- j) Gestione dei rimborsi spese a Soci, Dipendenti, Collaboratori e Consulenti;
- k) Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- l) Predisposizione e conservazione delle scritture contabili, delle dichiarazioni fiscali, liquidazione delle imposte e adempimenti fiscali;
- m) Gestione dei sistemi informatici e telematici dell'Associazione;
- n) Approvvigionamento dei sistemi IT.

3. ADOZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

I Soci approvano le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza (secondo quanto meglio specificato al par. 1.2. della Sezione III del presente Modello). A titolo esemplificativo, le situazioni da cui potrebbe derivare l'esigenza di modifica ed adeguamento del Modello sono:

- a) significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- b) intervenute modifiche normative da cui derivi l'estensione della responsabilità di cui al Decreto ad ulteriori reati per cui si ritenga vi sia un rischio di commissione (o tentativo di commissione) nell'interesse o a vantaggio dell'Associazione;
- c) significativi cambiamenti interni e, in particolare, della struttura organizzativa dell'Associazione, del sistema di poteri e responsabilità nonché delle modalità di svolgimento delle attività nell'ambito delle Aree a Rischio da cui potrebbe derivare la sopravvenuta inefficacia delle misure del Modello.

I Soci, inoltre, adottano tutte le decisioni relative all'efficace attuazione del Modello, tramite valutazione ed approvazione, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, delle azioni necessarie per l'implementazione delle misure indicate nello stesso.

SEZIONE III

La presente sezione è volta ad illustrare il ruolo ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, che è organo fondamentale nella struttura del Modello e della sua attuazione.

1. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi del Decreto, è istituito presso l'Associazione l'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui è demandata la funzione di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

1.1. I REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Conformemente a quanto previsto dal Decreto e dalla Linee Guida di Confindustria, il componente o i componenti dell'OdV devono essere in possesso dei requisiti di seguito sinteticamente descritti.

AUTONOMIA E INDIPENDENZA

La posizione dell'OdV all'interno dell'Associazione deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Associazione e, in particolare, dai Soci, in quanto organo controllato dall'Organismo di Vigilanza. Il requisito non sarebbe, dunque, rispettato ove il componente dell'OdV fosse condizionato, a livello economico e/o personale, o versasse in condizioni di conflitto di interesse – anche solo potenziale – o, ancora, fosse coinvolto in attività operative e/o decisioni gestorie.

Nel rispetto dei requisiti di autonomia e indipendenza, pertanto, l'Associazione ha optato per l'inserimento dell'OdV come unità di vertice che riporti direttamente ai Soci, senza alcun compito operativo, al fine di evitare di minarne l'obiettività di giudizio nell'espletamento dei propri compiti.

ONORABILITÀ

Sono previste cause di ineleggibilità, revoca e decadenza dalla funzione di Organismo di Vigilanza, atte a garantire, in ogni momento, non solo l'indipendenza dello stesso, ma anche la sua onorabilità.

In particolare, non può essere nominato quale componente dell'OdV e, se già nominato, decade automaticamente dall'ufficio:

- a) chi si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (i.e., interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero incapacità ad esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese);
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Soci;
- c) chi sia stato condannato con sentenza, anche non definitiva, compresa quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.:
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, uno dei reati in materia di attività bancaria, finanziaria, mobiliare, dei mercati e dei valori mobiliari e di strumenti di pagamento, uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
- per uno dei Reati previsti dal Decreto, a prescindere dalla condanna;
- d) chi abbia rivestito la qualifica di componente dell'organismo di vigilanza in enti nei confronti dei quali siano state applicate le sanzioni interdittive previste dal Decreto;
- e) il soggetto cui sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni;
- f) il soggetto cui siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Fatte salve le ipotesi di decadenza automatica dall'ufficio sopra descritte, l'OdV non può essere revocato sino alla conclusione del mandato conferito, a meno che non si verifichi una delle seguenti ipotesi di giusta causa:

- a) diffusione di informazioni riservate di cui l'OdV sia in possesso in ragione della propria funzione;
- b) mancato svolgimento delle funzioni attribuite per tempo prolungato senza giustificato motivo.

PROFESSIONALITÀ

Il requisito si riferisce all'insieme di strumenti e tecniche che l'OdV deve possedere per poter efficacemente svolgere le proprie funzioni. In tal senso, l'Associazione seleziona i componenti dell'Organismo di Vigilanza verificando il possesso di specifiche competenze professionali, non essendo a tal fine sufficiente un generico rinvio al *curriculum vitae* dello stesso.

I componenti dell'OdV, infatti, devono possedere specifiche competenze in attività ispettive e consulenziali, competenze in tema di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico, larghe conoscenze della struttura e delle modalità di consumazione dei Reati, nonché di tecniche specifiche ed idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e propositivi ad essi demandati.

Inoltre, i componenti dell'OdV sono chiamati ad avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione degli aspetti relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della normativa applicabile (a titolo esemplificativo, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente, addetti al primo soccorso).

Nel rispetto di tale requisito, l'Associazione seleziona i componenti dell'OdV in base al *curriculum vitae* nonché alle competenze ed esperienze professionali svolte, privilegiando profili con larga professionalità in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di prevenzione e gestione dei rischi connessi, tenendo anche conto delle concrete caratteristiche organizzative dell'Associazione e dell'attività svolta.

CONTINUITÀ DELL'AZIONE

Per garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, è assolutamente necessario che l'OdV svolga con continuità l'attività di vigilanza sul Modello. A tal fine, si riunisce con cadenza almeno trimestrale e svolge verifiche periodiche anche al di fuori delle riunioni.

Sulla scorta di tale requisito, l'OdV è nominato tramite delibera dei Soci, in cui viene specificata la durata del mandato. I Soci, inoltre, per il tramite dell'Office Managing Partner, avranno il compito

di comunicare ai Destinatari i compiti e i poteri dell'OdV, nonché le sanzioni applicabili in caso di mancata collaborazione con lo stesso.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di tutti i poteri necessari per assicurare la puntuale ed efficace vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello e, segnatamente, per l'espletamento dei seguenti compiti:

- a) verifica dell'efficacia del Modello rispetto alla prevenzione e all'impedimento della commissione dei Reati;
- b) vigilanza sul rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rilevazione di eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni cui sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- c) formulazione di proposte ai Soci per eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello, da realizzare mediante modifiche e integrazioni rese necessarie da:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - rilevanti modificazioni dell'assetto interno dell'Associazione, delle attività o delle modalità di svolgimento delle stesse;
 - modifiche normative;
- d) segnalazione ai Soci, ai fini degli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'Associazione e/o, almeno, rischi reputazionali;
- e) predisposizione, su base almeno annuale (e con reportistica semestrale sintetica), di una relazione informativa riguardante le attività di verifica e controllo compiute e l'esito delle stesse, da trasmettere ai Soci.

1.2. ATTIVITÀ E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In aggiunta ai compiti elencati al paragrafo che precede, l'OdV è incaricato dello svolgimento delle seguenti attività:

- a) vigilanza sull'effettività del Modello (ossia, della coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello istituito);
- b) esame dell'adeguatezza del Modello (ossia, della sua reale – e non meramente formale – capacità di prevenire i comportamenti vietati);
- c) analisi del mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- d) cura dell'aggiornamento in senso dinamico del Modello, tramite:
 - suggerimenti e proposte di adeguamento del Modello ai Soci;
 - attività di *follow-up* (ossia, di verifica dell'attuazione e dell'effettività delle soluzioni proposte).

A tal fine, all'OdV, nello specifico, sono affidati i seguenti compiti:

- a) verifica periodica della mappa delle Aree a Rischio e continuo aggiornamento della stessa ove necessario;
- b) vigilanza, sulla base di un programma annuale comunicato ai Soci, sul concreto funzionamento delle attività di controllo nell'ambito delle Aree a Rischio, con conseguente segnalazione ai Soci in caso di anomalie rilevate;
- c) verifica dell'adeguatezza del Modello nella prevenzione dei Reati;

- d) svolgimento di controlli periodici, anche in assenza di previa programmazione, nelle Aree a Rischio;
- e) svolgimento di indagini interne in merito a presunte violazioni del Modello la cui conoscenza sia pervenuta all'OdV tramite segnalazioni o in esito al normale svolgimento della propria attività di vigilanza;
- f) vigilanza sul rispetto dei principi del Codice Etico da parte di tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nell'Associazione;
- g) diffusione del Modello e predisposizione del piano di formazione dei Destinatari sulle tematiche del Modello e del Codice Etico;
- h) valutazione e proposta di applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo coordinamento con l'Office Managing Partner;
- i) predisposizione e sottoposizione ai Soci di una relazione annuale in cui vengano analiticamente descritte le attività svolte nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali criticità riscontrate.

Si puntualizza che:

- a) le attività svolte dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura dell'Associazione, fermo restando che i Soci hanno il compito di vigilare sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, poiché ad essi compete la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello;
- b) l'OdV ha libero accesso a tutte le funzioni dell'Associazione, senza necessità di alcun consenso preventivo, e potrà ottenere dalle stesse ogni informazione e/o dato necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- c) l'OdV, ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, potrà avvalersi, ove lo ritenga necessario, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'Associazione, ovvero di consulenti esterni.

Al fine di consentire all'OdV di svolgere efficacemente ed autonomamente le proprie funzioni, i Soci approvano, all'atto di nomina, una dotazione di risorse finanziarie adeguata (*budget*).

Sarà l'OdV a disciplinare il proprio funzionamento tramite proprio regolamento, redatto ed approvato dall'OdV stesso (riguardante, a titolo esemplificativo, la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi).

Tutte le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza dovranno essere accuratamente tracciate, documentate e conservate a cura dell'OdV stesso (a titolo esemplificativo, tramite la predisposizione di verbali, la conservazione dei documenti concernenti gli esiti dei controlli effettuati, le segnalazioni ricevute nonché di copia dei *report* inviati e ricevuti). In particolare, tutti gli incontri tra l'OdV e gli organi dell'Associazione (ad esempio, i Soci) dovranno essere documentati. Copia della documentazione prodotta dovrà, inoltre, essere custodita a cura dell'OdV e messa a disposizione dell'Associazione, in caso di richiesta.

2. I FLUSSI INFORMATIVI

2.1. I FLUSSI INFORMATIVI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di preservare la propria autonomia e indipendenza, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente ai Soci, cui riferisce in merito all'attuazione del Modello e ad eventuali criticità riscontrate nel corso dello svolgimento dell'attività di controllo eseguita.

Nello specifico, come anche anticipato nei paragrafi precedenti, l'OdV ha il compito di predisporre e di trasmettere ai Soci:

- a) una relazione annuale in cui riporta in modo puntuale gli esiti delle attività svolte nel periodo di riferimento, il piano delle attività di controllo progettate per l'anno successivo, eventuali innovazioni normative di modifica al Decreto nonché il rendiconto relativo al *budget*.

Ferme le attività di reportistica periodica che precedono, l'OdV è chiamato a riferire immediatamente ai Soci eventuali gravi violazioni e/o ulteriori criticità riscontrate nel corso dello svolgimento delle proprie verifiche. Inoltre, in ogni momento:

- a) l'OdV può chiedere di interloquire con i Soci, ove lo ritenesse necessario;
- b) i Soci possono convocare l'OdV per chiedergli di riferire su particolari situazioni e/o circostanze relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

In ogni caso, tutti gli incontri tra l'OdV e i Soci devono essere documentati per iscritto tramite redazione di appositi verbali; copia dei verbali e di tutta la documentazione prodotta in esito a tali incontri deve essere custodita a cura dell'OdV e messa a disposizione dell'Associazione in caso di richiesta.

2.2. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV è destinatario di ogni informazione, documento e/o segnalazione, anche proveniente da terzi diversi dai Destinatari, attinente al Modello. L'OdV assicura la riservatezza di tutte le informazioni ottenute durante l'espletamento del proprio mandato, pena la revoca dello stesso e l'applicazione delle relative misure disciplinari. Detto dovere di riservatezza, in ogni caso, non impedisce all'OdV di avviare tutte le indagini necessarie, con eventuale coinvolgimento delle strutture dell'Associazione e/o di consulenti esterni.

L'OdV conserva tutte le informazioni, i documenti e/o le segnalazioni ricevute in apposito archivio (cartaceo e/o informatico, secondo quanto previsto dall'OdV nel proprio regolamento), nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di protezione dei dati personali. Tale documentazione è accessibile al solo OdV e per le sole ragioni connesse all'espletamento del proprio mandato e deve essere messa a disposizione dell'Associazione in caso di richiesta.

Al fine di consentire all'OdV di svolgere efficacemente la propria funzione di verifica di funzionalità ed efficacia del Modello, tutte le strutture dell'Associazione operative nell'ambito delle Aree a Rischio devono fornire informazioni all'OdV in merito alle risultanze periodiche delle attività di controllo svolte (a titolo esemplificativo, tramite la predisposizione e l'invio all'OdV di *report* riepilogativi) nonché in merito ad eventuali anomalie e/o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

In tale contesto è specifica responsabilità dei Soci informare l'OdV in merito a:

- a) indagini o relazioni interne dalle quali emergono responsabilità per i Reati;

- b) procedimenti disciplinari azionati a seguito di contestate violazioni del Modello e/o del Codice Etico e/o dei protocolli e delle procedure connesse al Modello, nonché eventuali sanzioni disciplinari azionate in esito agli stessi;
- c) qualsiasi elemento e/o circostanza da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività dell'Associazione;
- d) eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per la commissione (o il tentativo di commissione) di Reati, nell'ambito dell'attività dell'Associazione;
- e) visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali ed enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- f) richieste di assistenza legale inoltrate dai Soci e/o dai Dipendenti, in caso di avvio nei loro confronti di procedimenti per Reati compiuti nell'esercizio dell'attività dell'Associazione;
- g) eventuali scostamenti significativi e/o anomali dei costi effettivamente sostenuti rispetto al *budget* o al *trend* storico;
- h) notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli dell'Associazione, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni disciplinari irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

All'OdV, inoltre, dovranno essere forniti, dalle funzioni competenti dell'Associazione:

- a) su richiesta, copia dei verbali delle delibere dei Soci;
- b) periodicamente, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le Aree a Rischio, all'effettivo rispetto del Codice Etico e circa l'evoluzione concreta delle attività rientranti nell'ambito delle Aree a Rischio;
- c) notizie e documentazione inerenti al sistema di deleghe e procure adottato dall'Associazione;
- d) copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tutti predetti documenti e/o informazioni possono essere trasmessi all'OdV tramite i canali indicati al successivo par. 3 della presente Sezione.

3. IL SISTEMA DI *WHISTLEBLOWING*

Nel complessivo sistema dei flussi informativi descritto ai paragrafi che precedono, assumono particolare rilevanza le segnalazioni di condotte illecite ovvero di violazioni del Modello e/o del Codice Etico e/o di protocolli e procedure connesse al Modello, effettuate dai Destinatari e/o dai terzi ed indirizzate all'OdV. Nella regolamentazione di tale attività, l'Associazione ha attuato un sistema di *Whistleblowing* in linea con le prescrizioni del Decreto e della D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Tutte le segnalazioni – circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti – possono essere portate all'attenzione dell'OdV, da parte dei Destinatari o dei terzi, tramite i seguenti canali (adeguatamente resi noti ai Destinatari):

- a) a mezzo posta ordinaria all'indirizzo dell'Associazione, alla via Santa Maria Segreta, 6, all'attenzione dell'OdV;

- b) idoneo a consentire, con modalità informatiche, la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. L'Associazione informa i Destinatari che, ai sensi del D.Lgs. 24/2023, è altresì disponibile il canale di segnalazione esterna presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), utilizzabile nei casi previsti dall'art. 6 del predetto decreto. L'Associazione, nel rispetto del D.Lgs. 24/2023, garantisce al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

L'OdV, dunque, è individuato quale destinatario autonomo e indipendente delle segnalazioni e ciò al fine di consentire la più efficace realizzazione delle finalità della normativa di riferimento (ossia, la salvaguardia dell'ente e la tutela del segnalante). Dette finalità, infatti, difficilmente potrebbero essere raggiunte ove i destinatari delle segnalazioni fossero soggetti nei confronti dei quali il segnalante si trova in condizione di dipendenza funzionale o gerarchica ovvero il soggetto responsabile della riferita violazione o, ancora, soggetti con interessi potenzialmente correlati alla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità, ascoltando l'autore della segnalazione – ove noto – e il soggetto responsabile della riferita violazione nonché individuando, proponendo e motivando le azioni che dovessero eventualmente rendersi necessarie. Nello svolgimento delle proprie attività, l'OdV, in ogni caso, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi i diritti delle persone calunniate.

Se dalla segnalazione – e dai relativi accertamenti connessi alla stessa – dovesse derivare l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal sistema disciplinare (cfr. in proposito il par. 1 della Sezione V del presente Modello), i conseguenti provvedimenti saranno applicati nel rispetto di quanto previsto dallo stesso sistema.

L'Associazione ripudia ogni forma di comportamento ritorsivo e/o discriminatorio, diretto o indiretto, posto in essere nei confronti dei soggetti che abbiano presentato segnalazioni, per motivi attinenti, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, prevedendo, nel predetto sistema disciplinare, specifiche sanzioni per chiunque violi le misure di protezione del segnalante. Ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 24/2023, l'Associazione informa i Destinatari che le segnalazioni possono essere effettuate anche tramite il canale esterno attivato presso l'ANAC, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 6 del predetto decreto, ovvero tramite divulgazione pubblica ai sensi dell'art. 15 del medesimo decreto. Fermo quanto precede, l'Associazione non può tollerare che usufruendo impropriamente del sistema di *Whistleblowing*, siano violati i diritti, nessuno escluso, delle persone coinvolte. A tal fine, il sistema disciplinare prevede anche sanzioni per chiunque effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

SEZIONE IV

1. DIFFUSIONE DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO E FORMAZIONE DEI DESTINATARI

Il Modello, Parte Generale e Parte Speciale, nonché il Codice Etico e la Clausola 231, sono diffusi tra tutti i Destinatari, tramite invio a mezzo posta elettronica ovvero tramite consegna, anche alle nuove risorse al momento dell'inserimento nell'Associazione, per la relativa sottoscrizione in segno di presa visione e accettazione.

Tutti i Destinatari hanno il diritto di richiedere copia del Modello e del Codice Etico all'Office Managing Partner.

L'Associazione riconosce l'importanza e, in alcuni casi, la complessità delle tematiche trattate all'interno del Modello e del Codice Etico. Per tale ragione, l'Associazione si impegna ad erogare ai Destinatari adeguata e periodica formazione sugli stessi.

Il fine delle attività di formazione è quello di consentire ad ogni Destinatario la migliore conoscenza del Modello e del Codice Etico, nonché di fornire strumenti conoscitivi idonei allo svolgimento delle proprie funzioni nel rispetto delle misure di prevenzione e contrasto dei Reati previste dal Modello.

Le attività formative – che potranno svolgersi sia tramite sessioni in aula che in modalità *e-learning* – sono di responsabilità dei Soci e gestite dall'Office Managing Partner, in base alle proposte ed ai piani formativi redatti dall'OdV, e svolte in coordinamento con l'OdV stesso.

I contenuti delle varie sessioni sono modulati tenendo conto delle categorie di Destinatari che, di volta in volta, vi partecipano, e, nello specifico, delle funzioni dagli stessi svolte e delle Aree a Rischio coinvolte. In termini generali, le attività formative ineriscono ai seguenti aspetti:

- a) i contenuti del Decreto;
- b) il Codice Etico, il Modello (Parte Generale e Parti Speciali, di volta in volta rilevanti);
- c) il ruolo dell'OdV, le funzioni ad esso assegnate nonché gli obblighi di informazione nei confronti dello stesso.

La partecipazione ai corsi formativi è obbligatoria per tutti i Destinatari. Pertanto, la mancata partecipazione alle sessioni formative senza giustificato motivo costituisce illecito disciplinare, sanzionato secondo quanto previsto dal sistema disciplinare (cfr. par. 1 della Sezione V del presente Modello).

Al termine di ogni sessione formativa, il livello di apprendimento dei temi trattati da parte dei partecipanti è valutato tramite appositi *test*.

Per ogni eventuale ed ulteriore necessità di chiarimento rispetto al contenuto del Modello e/o del Codice Etico i Destinatari possono rivolgersi all'Office Managing Partner.

SEZIONE V

1. IL SISTEMA DISCIPLINARE

La predisposizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e nel Codice Etico è uno degli aspetti fondamentali del Modello ai sensi del Decreto. Inoltre, l'applicazione del meccanismo disciplinare è elemento imprescindibile per l'efficace attuazione del Modello stesso.

L'inosservanza delle misure indicate nel Modello e nel Codice Etico conduce all'applicazione del meccanismo sanzionatorio previsto dal sistema disciplinare, a prescindere dall'effettiva instaurazione di un giudizio penale per il Reato commesso. Il sistema disciplinare, infatti, è strutturato secondo un'ottica preventiva per rendere effettivo il Modello (il cui scopo è, appunto, quello di evitare la commissione di Reati e non quello di reprimerli quando siano già stati commessi). Un sistema disciplinare volto a sanzionare comportamenti già costituenti Reato, del resto, non avrebbe alcuna specifica utilità, andando esclusivamente a duplicare le sanzioni già previste dal Legislatore.

Allo stesso tempo, l'applicazione di una sanzione, specialmente quelle di particolare gravità, che conducono all'interruzione del rapporto con l'Associazione, comporta un rigoroso accertamento dei fatti, in assenza di un giudizio penale sul punto. L'Associazione, a tal fine e in ogni caso, si riserva la facoltà di applicare una sospensione cautelare del rapporto, nel caso di accertamenti particolarmente complessi.

Il sistema disciplinare dell'Associazione contempla una pluralità di sanzioni, graduate a seconda della gravità delle violazioni accertate. In tale ottica, le sanzioni previste spaziano da misure conservative, per le infrazioni meno gravi, a provvedimenti idonei ad interrompere il rapporto tra l'Associazione e il soggetto responsabile, per le violazioni più gravi.

Nell'esercizio del potere disciplinare, l'Associazione, indipendentemente dal tipo di rapporto intercorrente con il soggetto passibile di sanzione, si conforma ai seguenti principi:

- a) principio di proporzionalità, commisurando la sanzione all'entità della violazione commessa;
- b) principio del contraddittorio, assicurando il coinvolgimento dell'interessato e consentendo allo stesso, una volta contestato il fatto, di fornire giustificazioni a difesa del proprio comportamento.

In caso di accertamento della violazione, le relative sanzioni disciplinari sono irrogate dall'Office Managing Partner, in esito al processo di valutazione ed accertamento dell'illecito svolto dallo stesso, fatte salve le sanzioni di maggiore gravità (licenziamento disciplinare) per le quali è richiesta la delibera dei Soci.

Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà in ogni caso essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni di competenza. L'OdV, in proposito, svolge un ruolo propositivo e consulenziale. All'OdV, inoltre, è attribuito il compito di verificare, nel tempo, l'idoneità del sistema disciplinare predisposto dall'Associazione, secondo quanto richiesto dal Decreto.

In aggiunta alle sanzioni declinate nei paragrafi successivi – e suddivise a seconda della categoria di Destinatari interessati –, l'Associazione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e del contraddittorio, sanziona disciplinarmente qualsiasi comportamento ritorsivo o discriminatorio – posto in essere da qualsiasi Destinatario –, diretto o indiretto, nei confronti dei soggetti segnalanti (cfr. par. 3 della Sezione III del presente Modello) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, nonché qualsiasi Destinatario che effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino poi infondate.

1.1. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Il rispetto da parte dei Dipendenti delle misure indicate nel Modello, dei valori e dei principi di comportamento di cui al Codice Etico nonché delle procedure e dei protocolli predisposte dall'Associazione costituisce parte fondamentale delle obbligazioni contrattuali degli stessi, ai sensi dell'art. 2104 c.c..

I comportamenti in violazione di tali misure, principi e regole di condotta, dunque, costituiscono inadempimento contrattuale delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e sono classificati quali illeciti disciplinari, passibili di sanzioni disciplinari, nel rispetto delle procedure e delle normative applicabili, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e all'obbligo di risarcire i danni eventualmente cagionati.

Le sanzioni disciplinari applicabili nei confronti dei Dipendenti sono adottate nel rispetto delle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale, delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e delle eventuali normative speciali applicabili.

A titolo esemplificativo, sono passibili di sanzioni disciplinari, oltre al mancato rispetto del Modello, del Codice Etico e delle procedure e protocolli connessi al Modello:

- a) la mancata e/o non veritiera evidenza dell'attività di controllo svolta nelle Aree a Rischio;
- b) la violazione e/o elusione del sistema di controllo interno (ad esempio, tramite comportamenti che impediscano all'Organismo di Vigilanza di compiere i controlli di propria competenza o di accedere alla documentazione rilevante per lo svolgimento delle proprie funzioni);
- c) l'inosservanza delle disposizioni relative al sistema di deleghe e procure;
- d) l'inosservanza degli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

In applicazione del principio di proporzionalità, in caso di accertamento dell'illecito disciplinare, l'Associazione applica sanzioni graduate a seconda della gravità dello stesso. Tra le sanzioni, in ordine crescente di gravità, vi sono:

- a) il richiamo verbale o scritto – sanzione applicabile per le inosservanze meno gravi (a titolo esemplificativo, omessa corretta conservazione della documentazione richiesta ai fini del monitoraggio delle Aree a Rischio);

la multa, in misura non superiore a quanto previsto dal CCNL applicato – sanzione applicabile per le inosservanze di media gravità (a titolo esemplificativo, mancata partecipazione alle attività formative obbligatorie senza giustificato motivo);

la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a quanto previsto dal CCNL applicato – sanzione applicabile per le inosservanze gravi o reiterate (a titolo

esemplificativo, violazione reiterata delle procedure previste dal Modello ovvero inosservanza degli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza);

- b) il licenziamento disciplinare con o senza preavviso – sanzione applicabile in caso di comportamenti palesemente in violazione del Modello.

L'Associazione assicura idonea pubblicità preventiva delle fattispecie punibili tramite apposizione nelle apposite bacheche aziendali accessibili a tutti i Dipendenti.

Sotto il profilo procedurale, in caso di notizia di una violazione del Modello e/o del Codice Etico e/o delle procedure e dei protocolli connessi al Modello, è avviata la procedura di accertamento della violazione prevista dal Contratto Collettivo Nazionale condotta da parte dell'Office Managing Partner. Nella fase di accertamento, la violazione è contestata al Dipendente, concedendo allo stesso un congruo termine per addurre giustificazione del proprio comportamento. All'esito della procedura, è individuata la sanzione disciplinare eventualmente applicabile.

In caso di applicazione della sanzione disciplinare, è in ogni caso fatta salva la facoltà dell'Associazione di agire nei confronti del Dipendente per il risarcimento dei danni cagionati dalla violazione del Modello e/o del Codice Etico e/o delle procedure e dei protocolli connessi al Modello.

Restano in ogni caso ferme le previsioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, che si intendono in questa sede integralmente richiamate. In particolare:

- a) non possono essere adottati provvedimenti disciplinari senza che l'addebito sia stato preventivamente contestato al Dipendente e senza che lo stesso sia stato posto nella condizione di difendersi e di essere ascoltato per giustificare il proprio comportamento;
- b) i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto, nel corso dei quali il Dipendente potrà presentare le proprie giustificazioni, eventualmente con l'assistenza di un rappresentante sindacale; il provvedimento disciplinare deve essere adottato entro i termini previsti dal CCNL applicato dalla presentazione, da parte del Dipendente, delle proprie giustificazioni;
- c) la comminazione di ogni provvedimento disciplinare più grave del richiamo verbale deve essere comunicata tramite provvedimento scritto motivato;
- d) ai fini della recidiva, non si terrà conto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

1.2. MISURE NEI CONFRONTI DEI SOCI

Al fine di garantire l'effettività del Modello, vi sono una serie di sanzioni disciplinari applicabili nei confronti dei Soci, in caso di violazione, da parte degli stessi, del Modello, del Codice Etico nonché delle procedure e dei protocolli connessi al Modello.

Le sanzioni nei confronti dei Soci spaziano dal richiamo scritto alla rimozione dalla carica e sono assunte dall'assemblea dei Soci. È, in ogni caso, fatta salva la facoltà per l'Associazione di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie connesse alle predette violazioni.

Le sanzioni disciplinari sono, in ossequio al principio di proporzionalità, graduate in ragione dell'intenzionalità e della gravità del comportamento tenuto, delle circostanze in cui la violazione

è stata realizzata e del livello di rischio cui l'Associazione è stata esposta. In linea con il principio del contraddittorio, è consentito ai Soci, responsabili della riferita violazione, dedurre giustificazioni scritte della propria condotta in un congruo termine all'uopo concesso.

1.3. MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In caso di violazioni del Modello, del Codice Etico e/o delle procedure e dei protocolli connessi al Modello da parte dell'OdV, ne saranno immediatamente informati i Soci. A fronte della contestazione della violazione e della concessione di adeguati strumenti di difesa al soggetto interessato, ivi incluso un adeguato termine per la deduzione di giustificazioni scritte, i Soci assumeranno gli opportuni provvedimenti tra cui, a titolo esemplificativo, la revoca dal mandato e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

1.4. MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI E CONSULENTI

In caso di violazione del Modello, del Codice Etico e/o delle procedure e dei protocolli connessi al Modello nonché in caso di commissione di Reati da parte di Collaboratori e Consulenti, gli stessi sono sanzionati secondo quanto previsto dalla Clausola 231 appositamente inserita nei relativi contratti (ossia, tramite l'applicazione della clausola penale e, nei casi più gravi, con la risoluzione del contratto *ex art. 1456 c.c.*). Resta fermo il diritto dell'Associazione di agire per il risarcimento dei danni subiti.